

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3671 IN DATA 26/09/2005

**Oggetto: discariche per rifiuti non pericolosi CAVAGLIA' SPA e A.S.R.A.B. SPA
avente sede operativa nel Comune di Cavaglià Reg. Gerbido.
Provvedimento di diffida.**

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, oggi,

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04/01/2005, veniva approvato il Piano di Adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 36/2003 per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, località Gerbido per l'istanza presentata dalla Ditta CAVAGLIA' S.p.A.
- Il punto 2 di sopraccitata Determinazione autorizza la Ditta CAVAGLIA' S.p.A., ai sensi del D.L.vo 152/99 e s.m.i. e 258/2000, a scaricare le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi, previo trattamento e passaggio in bacino di fitodepurazione, mediante subirrigazione;
- Il punto 6 della medesima Determinazione stabilisce che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B relativamente all'attività di smaltimento rifiuti e nell'allegato D relativamente allo scarico.
- Con Determinazione Dirigenziale n° 259 del 31.01.2005, veniva approvato il Piano di Adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 36/03 per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in comune di Cavaglià, località Gerbido per l'istanza presentata dalla Ditta A.S.R.A.B. S.p.A., avente sede legale in Via Italia n°68 – 13900 Biella e sede operativa in Cavaglià località Gerbido. Le prescrizioni di cui ai punti 2 e 6 sono le medesime previste dalla D.D. n°4 del 04.01.2005.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 28.06.2005 è stata autorizzata la variante non sostanziale per la discarica dei rifiuti non pericolosi (aggiornamento dell'Autorizzazione integrata Ambientale n. 4 del 04.01.2005), la quale prevede all'allegato B1 il dettaglio delle attività di monitoraggio, in particolar modo, per quanto riguarda le acque di scarico (in uscita dalla fitodepurazione) si fa riferimento alle sostanze indicate alla tabella 4 dell'Allegato 5 al D.L.vo 152/99 e ss. mm. ii. e

alle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 al D.L.vo 152/99 per cui esiste il divieto di scarico, mentre l'allegato D indica le prescrizioni relative allo scarico delle acque di prima pioggia. Inoltre al punto 4 si stabilisce che gli allegati A, B1, D alla D.D. n°4 del 04/01/2005 sono sostituiti dagli allegati A, B1, D della D.D. n°2491 del 28.06.2005.

VISTO

La trasmissione da parte di Cavaglià Spa e A.S.R.A.B. SPA delle analisi inerenti al monitoraggio delle acque di scarico in uscita dalla fitodepurazione come indicato nelle prescrizioni imposte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, relative al mese di Giugno 2005;

Che gli elementi ricercati con le analisi sono incompleti, in quanto non corrispondono a quanto prescritto dalla tabella 4 dell'allegato 5 a cui fa riferimento l'allegato B1 della D.D. 2491 del 28.06.2005;

Che nelle prove pervenute, alla voce "oli e grassi", si segnala la presenza degli IDROCARBURI TOTALI in misura di 0,15 mg/l, e quindi superano i valori limite di legge, poiché al punto 2.1 dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99 vengono indicate le sostanze per cui esiste il divieto di scarico tra cui sono ricompresi anche gli idrocarburi;

La richiesta avanzata da codesta Amministrazione Provinciale – Servizio Risorse idriche e Acque reflue – al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella in merito all'interpretazione delle analisi inviate dalla Cavaglià Spa e A.S.R.A.B. Spa;

La valutazione dell'ARPA sulle analisi in oggetto che confermano la presenza degli idrocarburi, in base alla metodica di rilevamento usata (APAT IRSA – CNR 29/03 – 5160 (B2)

RITENUTO

Per tanto necessario, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, diffidare e imporre a Cavaglià Spa e A.S.R.A.B. Spa di mantenere in piena efficienza il proprio impianto di depurazione e ad ottemperare alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo per lo scarico di acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi;

Vista la L.R. 13/90e s.m.i.

Vista la L.R. 48/93;

Vista la D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.Lvo 258/2000;

Dato atto che l'ufficio presso cui può prendersi visione della relativa documentazione è l'ufficio acque reflue del Settore Tutela Ambientale presso la Provincia di Biella via Q. Sella n. 12 Biella e che il Funzionario responsabile del procedimento è il Dott. Marco Pozzato;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Di diffidare le ditte **CAVAGLIA' Spa** con sede legale in Via Vittor Pisani n°16, Milano e operativa in Cavaglià – regione Gerbido - e **A.S.R.A.B. Spa** con sede legale in Biella -via Italia n°88 - e sede operativa in Cavaglià - region e Gerbido – a effettuare scarichi di acque provenienti dall'impianto di fitodepurazione derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli rifiuti della discarica di rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – non conformi a quanto indicato nelle Determinazioni di autorizzazione rilasciate dalla Provincia di Biella;

Di imporre:

- Alle ditte **CAVAGLIA' Spa e A.S.R.A.B. Spa** di ottemperare alle prescrizioni inserite nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato a loro favore inerenti agli scarichi di acque reflue derivanti dal trattamento di fitodepurazione mediante subirragazione;
- La ricerca di tutti gli elementi indicati all'allegato B1 della Determinazione n. 2491 del 28/06/2005;
- La trasmissione completa delle analisi delle acque di scarico sopra citate con l'indicazione dei limiti di scarico e le metodiche di rilevamento degli stessi;

Di informare le ditte **CAVAGLIA' Spa e A.S.R.A.B. Spa** che in caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente determinazione, l'Amministrazione Provinciale di Biella provvederà ad applicare quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Di dare atto che contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso presso:

- il TAR – Piemonte entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n°1034;
- il Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n°1199.

Il Dirigente del Settore
dott. Giorgio Saracco

Publicata all' Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal al

Addì,

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale